

Allegato da non compilare e non sottoscrivere in fase di candidatura, ma solo a seguito di ammissione a finanziamento

PROGETTO ToMove CUP C15C22007220001: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sperimentazioni di soluzioni innovative per la mobilità urbana del futuro "Call4testing ToMove4Future"

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

- **CITTA' DI TORINO**, in qualità di soggetto attuatore del progetto LL ToMove finanziato, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1 ed ivi domiciliata ai fini del presente Accordo, qui rappresentata da XXXXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito, per brevità, anche solo "Città")

E

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con sede in XXXXXXXXXXXXXXX ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da XXXXXXXXXXXX in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "Proponente")

La Città di Torino e XXXXXXXXXXXXXXX sono di seguito denominati anche, disgiuntamente, "Parte" e congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE:

- La Città di Torino, con DGC 9/2025 ha approvato le Linee guida relative all'Avviso Pubblico "TOMOVE4FUTURE" promosso nell'ambito del progetto Living Lab ToMove;
- Nell'ambito di tale Avviso, il soggetto (*Nome Proponente*) ha regolarmente presentato domanda di partecipazione registrata con num. prot. XX del XXXXXX;
- In particolare, la proposta di sperimentazione riguarda l'implementazione di(*max due righe*);
- Tale proposta è stata dichiarata ammissibile a seguito delle verifiche di ammissibilità, così come previsto all'art. 13 del succitato Avviso;
- Ai fini della valutazione, la proposta è stata analizzata da Commissione Tecnica debitamente costituita e riunitasi in data XXXXXXX;
- Secondo gli esiti della suddetta commissione di valutazione, approvati con determina dirigenziale num. XXXXXXX, la proposta del Proponente è stata approvata.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.

Art. 2 - OGGETTO

Oggetto della sperimentazione è

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

*(*inserire descrizione sintetica della soluzione innovativa e del piano delle attività di sperimentazione, con eventuale specifica della suddivisione in fasi. Come traccia è possibile usare parte dei contenuti nel template di descrizione del servizio o rimandare ad Allegato tecnico di dettaglio).*

Art. 3 - COSTO COMPLESSIVO E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

Costo complessivo di progetto (in euro) _____

Contributo accordato alla sperimentazione (in euro) _____

Art. 4 - DURATA

La durata della sperimentazione è di XX mesi, a partire dalla firma dell'Accordo. Il cronoprogramma di dettaglio delle attività di sperimentazione è riportato in allegato al presente Accordo (**Allegato X**).

Il presente Accordo è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione per tutte le attività preparatorie e sino alla fine della sperimentazione come sopra specificata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere una proroga della durata della sperimentazione successivamente alla sua conclusione, tramite scambio di lettera tra le parti adeguatamente motivato.

Art. 5 - AREA DI SPERIMENTAZIONE:

Specificare la localizzazione della sperimentazione, ove prevista.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE

(non tutti gli obblighi citati sono di rilevanza - possibile selezionare solo quelli coerenti con la tipologia di sperimentazione prevista)

Il proponente si impegna a realizzare quanto descritto nell'articolo 2 e meglio specificato negli allegati, senza produrre alcun costo od onere alla Città di Torino ad esclusione del contributo di cui all'art. 3.

Al fine dell'erogazione del contributo, il proponente si impegna a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni contenute nell'Avviso.

Tutta la documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC fondieuropei@cert.comune.torino.it.

A conclusione della sperimentazione, il proponente si impegna a fornire:

- un report finale corredato da adeguata documentazione video-fotografica;
- laddove possibile, rilevante ed in coerenza con la normativa vigente, i dati tecnici relativi alla sperimentazione della soluzione innovativa da lui proposta, utilizzando la strumentazione tecnologica messa a disposizione dal progetto ToMove, al fine di supportare la costruzione di sinergie tecnologiche e l'attività di monitoraggio e valutazione legata al progetto Living Lab ToMove.

Si disciplinano di seguito nel dettaglio altri obblighi per il proponente connessi alle attività di sperimentazione, ove rilevanti:

a) Installazione, realizzazione della sperimentazione e manutenzione

Tutte le attività e relative spese connesse all'installazione, realizzazione e manutenzione di eventuali sistemi/servizi/soluzioni considerate parte integrante della sperimentazione e per la complessiva durata della stessa sono a carico del proponente. Nulla è dovuto da parte della Pubblica Amministrazione.

b) Condivisione dei dati

Il proponente si impegna a concordare con la Città le modalità di consultazione dei dati prodotti in tempo reale, nonché la tipologia di dati, le modalità di rilascio (anche, in parte, in formato "open" laddove possibile e rilevante) e la frequenza con cui questi dovranno essere messi a disposizione su piattaforme o sistemi gestionali utilizzati dall'Ente.

c) Allacci alla rete e utenza

Gli allacci alle rete elettrica, gas o acqua saranno gestiti direttamente dal proponente in rapporto con le Società partecipate di riferimento o altri soggetti ritenuti responsabili.

I costi di allaccio e delle future utenze saranno a carico dei proponenti per tutta la durata della sperimentazione, salvo diverse prescrizioni.

La tempistica di attivazione dipenderà dalla complessità dell'intervento proposto.

d) Pulizia

Se le condizioni di sperimentazione implicano una variazione significativa della disposizione di aree ed oggetti pubblici tali da comportare l'impossibilità da parte del soggetto gestore del servizio di pulizia pubblica e raccolta rifiuti o rilevanti costi aggiuntivi, la realizzazione e le derivanti spese di pulizia dell'area di sperimentazione si intendono a carico dell'utente.

e) Ripristino post sperimentazione

Risultano in capo al proponente tutte le attività e relative spese connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento, la manutenzione dell'area di sperimentazione (se necessario) e lo smaltimento.

f) Sostenibilità ambientale

Il proponente si impegna, nell'ambito della sperimentazione, a porre in atto azioni e misure volte alla piena tutela della sostenibilità ambientale, con l'adozione di comportamenti ecologicamente e socialmente sostenibili.

g) Impianti pubblicitari

Per l'installazione di impianti pubblicitari di natura temporanea nell'area di sperimentazione risulta altresì a carico del Proponente il pagamento del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie" n. 335. Tale canone sarà agevolato al 50% solo se connesso alle attività svolte in collaborazione con la Città di Torino nell'ambito della presente iniziativa.

h) Responsabilità per danni a cose o persone

È attribuita al proponente ogni responsabilità prevista dalla legge per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ed interventi inclusi nella sperimentazione.

Il proponente è tenuto pertanto a rispondere di tutti i danni riconducibili ad attività svolte nel corso della sperimentazione che, per vizio di costruzione o per errata condotta degli interventi, possano derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua l'intervento o nelle sue adiacenze.

Il proponente si impegna in tali casi a tenere indenne la Città di Torino da ogni richiesta di risarcimento. Il proponente può a propria tutela stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati nel corso della sperimentazione.

Ove rilevante, il proponente può inoltre disciplinare con soggetti terzi l'accesso a servizi od utilità oggetto della sperimentazione tramite dichiarazione di esclusione di responsabilità o strumenti analoghi ai sensi delle normative vigenti.

Al fine di un corretto monitoraggio in itinere, il proponente si impegna a fornire alla Città di Torino aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento della sperimentazione e a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività oggetto della sperimentazione e il rispetto del cronoprogramma concordato.

Il proponente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la valutazione degli impatti delle sperimentazioni (indicatori chiave) e per l'analisi degli scenari post-intervento.

Art. 7 - IMPEGNI DELLA CITTÀ

La Città si impegna a supportare la sperimentazione da parte del proponente tramite l'attivazione di tutte le procedure autorizzative o abilitanti di propria competenza nonché attraverso un'attività di raccordo con il gruppo promotore del Progetto ToMove.

La Città di Torino si impegna, in particolare, a supportare a titolo gratuito le attività di comunicazione e disseminazione della sperimentazione attraverso i propri canali istituzionali e la creazione di una sezione dedicata agli esiti dell'Avviso all'interno del sito di Torino City Lab.

Si specifica, tuttavia, che laddove, durante la sperimentazione, vengano prodotti dati o avvisi riguardanti situazioni che incidano sulla cittadinanza, la Città non si impegna ad attivare alcuna azione specifica: le informazioni ed i risultati prodotti in tale fase saranno infatti utilizzati dalla Città solamente per motivi di studio ed analisi ai fini della presente iniziativa.

Art. 8 - DISCIPLINA DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO *(se necessario)*

Ove necessario ai fini della sperimentazione di cui al presente accordo, la Città di Torino supporterà il Proponente nelle procedure di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per "Manifestazioni ed eventi" o "Lavori Edili" ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari (n.395).

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione dell'uso del suolo pubblico ai fini e per la durata della presente sperimentazione risultano in capo al proponente, che è pertanto tenuto a rispettare le Leggi, i Regolamenti e le disposizioni che disciplinano la materia.

L'autorizzazione non è da considerarsi sostitutiva della eventualmente necessaria Ordinanza del Settore Viabilità e Traffico della Città o di ogni altro atto autorizzativo obbligatorio per il tipo di attività connessa all'occupazione.

Saranno a totale carico del proponente:

- le spese derivanti dal ripristino di eventuali danni causati al suolo pubblico, quali accertati dalla Città;
- le spese di pulizia del suolo derivanti dall'eventuale intervento straordinario di AMIAT cagionato dall'occupazione.

Il proponente dovrà mantenere una condotta che non sia di intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e che non arrechi disturbo alla quiete pubblica né pericolo per la pubblica incolumità; non dovranno altresì essere interessate le eventuali griglie di aerazione presenti.

La concessione sarà revocata nel caso di accertate violazioni, di accertati abusi commessi in diretta connessione con l'occupazione e le sue finalità, di violazione delle specifiche norme di legge e/o regolamentari nonché per il verificarsi di qualsiasi situazione ritenuta ostativa secondo il motivato giudizio della Città.

Art. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELL'INIZIATIVA E USO DEI LOGHI

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dalla presente Convenzione attuativa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso delle Parti, nell'ambito delle iniziative oggetto della presente Convenzione, secondo le disposizioni previste dal PNRR.

Il Regolamento comunitario (UE) 2021/241, art. 34, dispone infatti la necessità di garantire adeguata visibilità alle iniziative finanziate: *"I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»"*.

In particolare, gli obblighi sui loghi prevedono che l'emblema dell'Unione europea debba essere distinto, separato e non modificato. Al logo comunitario devono essere affiancati il logo nazionale e il logo della Città, correttamente proporzionati e non modificati. Tutte le iniziative, anche locali, sugli interventi finanziati devono riportare i riferimenti a «NextGenerationEU», al logo dell'Unione Europea, nonché alla Missione, Componente, Investimento e Subinvestimento. Ulteriori informazioni, se necessario, verranno specificate in un'apposita informativa che verrà in seguito condivisa.

Art. 10 - DISCIPLINA SULLA COMUNICAZIONE DI DATI AMBIENTALI ALLA CITTADINANZA (solo se rilevante)

Ove i risultati della sperimentazione consistano in tutto o in parte nel monitoraggio di parametri ambientali ad elevato impatto sulla qualità di vita dei cittadini e nella successiva comunicazione di tali dati al pubblico, il proponente è tenuto a concordare le modalità di divulgazione pubblica con la Città.

In particolare, per quanto riguarda specificatamente dati ambientali sensibili quali ad esempio quelli relativi alla qualità dell'aria, il proponente si atterrà agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e sue modifiche.

Nella comunicazione verso l'esterno dei dati ambientali rilevati nell'ambito della sperimentazione, il proponente dovrà seguire le seguenti disposizioni:

- il proponente dovrà dichiarare che i risultati delle misure effettuate non sono da ritenersi dati ufficiali della Città o da parte di altri enti all'uopo competenti, quali in particolare ARPA Piemonte, con riferimento all'art. 18 del d.lgs n.155/2010;
- i dati quantitativi non potranno essere diffusi pubblicamente;
- i dati qualitativi potranno essere condivisi su piattaforme o applicazioni mobili ad un numero di utenti limitato che accederanno al servizio tramite credenziali di accesso per il periodo della sperimentazione.

In ogni caso la Città non è responsabile del dato prodotto e non darà seguito ad azione positiva alcuna in risposta diretta ai fenomeni documentati nell'ambito della sperimentazione.

Art. 11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ove rilevante, i diritti di proprietà intellettuale che possano emergere dalle attività di sperimentazione oggetto del presente Accordo e la possibilità di sfruttamento ivi derivante si intendono in linea generale in capo al proponente.

In tal caso, il proponente è tenuto, pertanto, a manlevare ed a tenere indenne la Città di Torino e i soggetti facenti parte del comitato promotore di ToMove da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il proponente usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

Durante la fase operativa, XXXX e la Città disciplineranno, qualora necessario, il regime di dettaglio applicabile in tema di proprietà intellettuale in accordi specifici.

Art. 12 - RISOLUZIONE

L'Accordo si intende risolto se la sperimentazione non viene attivata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Possono altresì essere causa di risoluzione dell'Accordo qualunque fatto esterno imprevisto o imprevedibile che non consenta l'avvio della sperimentazione nei tempi concordati.

Art. 13 - CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

Alla conclusione delle attività restano a carico del proponente tutti gli oneri connessi al ripristino della situazione *de quo*, compreso lo smantellamento, la manutenzione delle aree impattate e lo smaltimento di oggetti e rifiuti in conformità con le norme vigenti.

La Città si riserva la possibilità di concordare con il proponente eventuali scenari di utilizzo post-intervento che saranno oggetto di successivi accordi, in ogni caso privi di oneri per la Città.

Con il presente procedimento, la Città, nonché i membri del comitato promotore di ToMove a diverso titolo coinvolti, non si impegnano ad acquistare alcun prodotto oggetto della sperimentazione.

Qualora la Città voglia in futuro acquistare prodotti analoghi ad uno fra quelli oggetto della sperimentazione, l'Ente stesso osserverà le vigenti norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Accordo, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation) nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione, unitamente ai dati delle persone fisiche inerenti i soggetti proponenti e beneficiari, verranno utilizzati unicamente ai fini della gestione amministrativa della stessa.

Per tutte le ulteriori informazioni, si rimanda all'informativa privacy rilasciata in sede di avviso pubblico.

Art. 16 - IMPOSTE, TASSE E ULTERIORI SPESE

Tutte le ulteriori spese, imposte e tasse che possono generarsi per l'esecuzione della sperimentazione sono da intendersi a carico del proponente.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti si impegnano ove applicabile ad osservare i seguenti principi:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- Rispettare il principio del DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e gli obblighi propri della Misura di PNRR M1C1;
- rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, con firma digitale.

LA SOCIETÀ

LA CITTÀ DI TORINO